

**IN BREVE n. 025-2014**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **MENO PENALIZZAZIONI PER LA PENSIONE ANTICIPATA**

L'INPS , con il messaggio n. 5280 dell'11 giugno 2014, fornisce interessanti chiarimenti in merito alla contribuzione utile da conteggiare per evitare la riduzione della pensione anticipata nel regime misto di cui all'art. 24, c. 10 della L. n. 214/2011.

In particolare, se il lavoratore ha fruito di determinati periodi che hanno fatto scattare il taglio della pensione anticipata, quali: riposo per donazione di sangue e di emocomponenti, ovvero congedi parentali di maternità e paternità previsti dal T.U. di cui al D.Lgs. n. 151/2011, oppure ancora congedi e i permessi concessi ai sensi dell'art. 33 della L. n. 104/1992, è possibile ora presentare un'istanza per la rideterminazione dell'assegno pensionistico.

Ricordiamo che la riforma Fornero ha previsto che qualora il pensionamento avvenga a una età inferiore a 62 anni, scatti una penalità dell'1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni, elevata al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni.

Prevede inoltre che sino al 31 dicembre 2017 le suddette penalizzazioni non trovino applicazione qualora l'anzianità contributiva derivi da prestazioni di lavoro effettivo, astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio, malattia, Cig ordinaria e da contribuzione da riscatto. Norma, questa, che è stata successivamente integrata dalla L. n. 125/2013 e dalla L. n. 147/2013, con inclusione nei periodi utili che danno diritto all'anzianità contributiva utile per la misura della pensione anticipata senza la riduzione in commento, anche quelle per donazione di sangue e di emocomponenti, per congedi parentali di maternità e paternità, e infine per congedi e permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (i tre giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore, fruiti dal lavoratore disabile grave, dai genitori, anche adottivi o affidatari, dal coniuge, dai parenti o affini del disabile in situazione di gravità, nonché i periodi di prolungamento del congedo parentale fruiti entro l'ottavo anno di vita del bambino.

In particolare, si specifica anche che mentre le ferie sono valutabili, il congedo per matrimonio, per le cure termali e la astensione dal lavoro per giorni di sciopero non sono valutabili.

Infatti la prestazione effettiva di lavoro deve intendersi l'insieme di tutti i periodi effettivamente lavorati includendo nel concetto solo gli istituti esplicitamente citati dalla norma.

I soggetti interessati, titolari di pensione anticipata nel regime misto, liquidata con la riduzione dell'importo del trattamento pensionistico, possono dunque presentare istanza per la rideterminazione dello stesso.

L'INPS procederà alla depenalizzazione della pensione e i relativi arretrati maturati per le pensioni in essere, provvedendo al pagamento nei limiti della prescrizione ordinaria sempreché non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Anche i superstiti titolari di pensioni liquidate con penalizzazione, possono inoltrare domanda e

verrà operata la depenalizzazione della pensione qualora il decesso del titolare della pensione anticipata si sia verificato in vigenza delle disposizioni in esame.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 5280 del 11.06.2014 (documento 108)**

### **CORTE EUROPEA di GIUSTIZIA**

#### **Ferie non godute da pagare anche se il lavoratore è deceduto**

La Corte Europea di Giustizia, con sentenza n. C-118/13 del 12 giugno 2014, afferma che la morte del lavoratore non estingue il suo diritto alla retribuzione delle ferie non effettuate.

I giudici hanno, infatti, dichiarato che le legislazioni nazionali non possono ammettere l'esclusione all'indennità finanziaria per il solo motivo che non è richiesta dall'interessato (che nel frattempo è morto), trattandosi di un diritto trasmissibile per via successoria.

**IN ALLEGATO A PARTE - C.E.GIUSTIZIA Sentenza n. C-118/13 del 12.06.2014 (documento 109)**

### **VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE DI DILAZIONE E DI DIFFERIMENTO PER OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI**

A decorrere dall'11 giugno 2014, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento) è pari allo 0,15%.

L'Inps, con circolare dell'11 giugno 2014, n. 75, comunica che, tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all'art. 116, co. 8, lett. a) e b) e co. 10, L. n. 388/2000.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 75 del 11.06.2014 (documento 110)**

### **CONSENSO INFORMATO, ATTUALITA' e COMPLETEZZA LE DUE PAROLE CHIAVE** da DoctorNews di sabato 14 giugno 2014 di Mauro Miserendino



Personale, preventivo, esplicito, specifico, consapevole, libero. Così dev'essere il consenso informato. Ma oggi rilevano soprattutto due aggettivi: "completo" e "attuale". Ne ha trattato un convegno organizzato dall'Ordine dei Medici di Fermo. «I medici non possono dormire tranquilli», dice **Marco Perelli Ercolini**, chirurgo esperto del tema e tra gli artefici dell'evento. «Anche il miglior chirurgo, di fronte a un intervento salvavita riuscito, ove il paziente reclami di non esser stato informato della possibilità che l'operazione si "allargasse" rispetto alle premesse, può avere conseguenze penali. Lo affermano varie sentenze (la più recente è la 27751/2013 della Cassazione Civile III sezione): il fatto che consenso raccolto fosse viziato da un'informazione incompleta determina l'arbitrarietà del trattamento. In chirurgia estetica poi, dove

ricorre anche l'obbligo del risultato, l'informazione deve contenere indicazioni sulle tecniche di esecuzione e dei materiali usati nell'operazione ma anche su rischi e benefici da potenziali complicazioni ed esiti». Quanto all'attualità del consenso, il rifiuto di un paziente testimone di Geova di sottoporsi a trasfusione per motivi religiosi non solo deve esprimere una volontà accertata in una persona che tutto sa sul pericolo di vita corso ma deve anche essere raccolto sul momento. «Il "niente sangue" su un cartellino non basta», dice Perelli. «Persino in caso d'incoscienza, per il giudice, un rifiuto non reiterato al momento della prestazione può non essere valido per astenersi dall'intervenire». «Il seminario fermano, che cade nel centenario del primo contenzioso medico-paziente, tratta di aspetti deontologici con **Fulvio Borromei** presidente Omceo Ancona, giuridici (**Gianmichele Marcelli** Corte Appello Ancona) e medico legale (**Maurizio Santini**) ma soprattutto di temi pratici, dai vaccini ai bambini dove si chiede di condividere il massimo dell'informazione con i genitori, alle direttive anticipate di trattamento», spiega **Anna Maria Calcagni** presidente Omceo Fermo. Nel capoluogo marchigiano è stata approvata l'istituzione di un registro dei testamenti biologici. Calcagni trova più corretto parlare di Dat. «Lo fa il nuovo Codice deontologico all'articolo 38, chiedendo al medico di ispirare la sua condotta al rispetto della dignità e della qualità di vita; ma poi, nell'articolo successivo, allarga la visuale dalle posizioni su idratazione e nutrizione alla necessità che il medico s'impegni nella terapia del dolore. La posizione dei pazienti in merito a cosa fare in condizioni estreme può cambiare. Mi occupo di ventilazione artificiale e ho trattato pazienti con Sla. Può accadere che al momento della crisi respiratoria accettino in piena coscienza il trattamento che in passato avevano dichiarato di voler rifiutare, o persino lo chiedano. L'attualità del consenso per il medico diventa cruciale».

## **ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA**

Periodo di riferimento: maggio 2014

Aggiornato: 13 giugno 2014

Prossimo aggiornamento: 15 luglio 2014

### **Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi**

Indice generale	<b>107,3</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>-0,1</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>+0,4</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>+1,6</b>

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

## INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

**indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)**  
(senza tabacchi)

**ultimo comunicato ISTAT: 13/06/2014 per il mese di MAGGIO 2014**

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
<b>1995</b> (base 100)	<b>Base di riferimento: 1995 = 100</b>											
<b>1996</b>	102,4	102,7	103,0	103,6	104,0	104,2	104,0	104,1	104,4	104,5	104,8	104,9
%	5,5	5,0	4,5	4,5	4,3	3,9	3,6	3,4	3,4	3,0	2,6	2,6
<b>1997</b>	105,1	105,2	105,3	105,4	105,7	105,7	105,7	105,7	105,9	106,2	106,5	106,5
%	2,6	2,4	2,2	1,7	1,6	1,4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,6	1,5
<b>1998</b>	106,8	107,1	107,1	107,3	107,5	107,6	107,6	107,7	107,8	108,0	108,1	108,1
%	1,6	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5
<b>1999</b>	108,2	108,4	108,6	109,0	109,2	109,2	109,4	109,4	109,7	109,9	110,3	110,4
%	1,3	1,2	1,4	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,8	2,0	2,1
<b>2000</b>	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4
%	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
<b>2001</b>	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0
%	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
<b>2002</b>	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1
%	2,3	2,3	2,4	2,5	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
<b>2003</b>	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8
%	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
<b>2004</b>	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9
%	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
<b>2005</b>	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3
%	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
<b>2006</b>	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4
%	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
<b>2007</b>	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8
%	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
<b>2008</b>	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5
%	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
<b>2009</b>	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8
%	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
<b>2010</b>	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	<b>Base di riferimento: 2010 = 100</b>											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
<b>2011</b>	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
<b>2012</b>	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
<b>2013</b>	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
<b>2014</b>	<b>107,3</b>	<b>107,2</b>	<b>107,2</b>	<b>107,4</b>	<b>107,3</b>							
%	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>							

**Attenzione:** Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

*"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".*

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

## **TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - MAGGIO 2014**

L'indice Istat relativo al mese di maggio 2014 è pari a 107,3 %. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2013 è **0,765056 %**. (incremento mese).

Si fa presente che a partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è il 2010 (la base precedente era il 1995).

Quindi il nuovo indice di base è 2010 = 100.

Secondo l'articolo 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando

- il 75 % del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente
- l'1,5 % annuo, frazionato su base mensile (0,125% al mese).

In caso di una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione va applicato sull'intero importo accantonato sino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata.

Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota al netto della anticipazione, quella che rimane a disposizione del datore di lavoro.

Non è soggetta a rivalutazione la quota di Tfr versata dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare.

Va invece rivalutata dal datore di lavoro la quota di Tfr maturata dal lavoratore di una azienda con più di 50 dipendenti.

In base al comma 755 art. 1 Finanziaria 2007 il Tfr maturato da questi lavoratori a partire dal 1 gennaio 2007 deve essere trasferito al Fondo tesoreria presso l'Inps, fermo restando che il datore di lavoro, anche se non ha più la disponibilità di tali somme, dovrà ugualmente gestirle dal punto di vista contabile, compresa la rivalutazione monetaria.

### **Legge 27.12.2006, n. 296 - Articolo 1**

**755.** Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.

**756.** Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

## **GRAVIDANZA A RISCHIO CON OBBLIGO DI REPERIBILITÀ** da Sole 24 ore risposta 2059

**D** - In caso di gravidanza, con relativa astensione anticipata dal lavoro della dipendente pubblica, la visita fiscale è prevista per legge?

**R** - Per i dipendenti pubblici la disciplina della visita fiscale è regolata dal Dpcm 18 dicembre 2009, n. 206, che, all'articolo 2, stabilisce quali sono i casi di esclusioni dall'obbligo di reperibilità. Poiché tra essi non è indicata l'assenza dal lavoro per problemi legati a gravidanza a rischio, tale assenza è considerata alla stregua di uno stadio di malattia comune e, di conseguenza, è sottoposta all'obbligo di rispetto degli orari per effettuare la visita fiscale.

Secondo l'articolo 16, commi 9 e 10, della legge 111/2011 (che ha modificato l'articolo 55-septies del Dlgs 165/2001, introdotto dall'articolo 69 del Dlgs 150/2009), «le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative». Il dipartimento della Funzione pubblica, con la circolare 10/2011, ha precisato che «la norma rimette alla discrezionalità del dirigente responsabile la valutazione circa i casi nei quali chiedere il controllo sulla malattia... e la relativa decisione deve tenere conto della condotta complessiva del dipendente e degli oneri connessi all'effettuazione della visita». Quindi, nel caso di assenza dal lavoro per problemi legati a gravidanza a rischio, che, come specificato, questa è trattata come se fosse una malattia comune, non vi è alcun obbligo, da parte dell'amministrazione, di effettuare la visita fiscale, salvo che l'assenza non si verifichi nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative; tuttavia, il dipendente deve rispettare le fasce orarie di reperibilità, così da farsi trovare nel caso che la visita sia stata richiesta.

## **LA FORMAZIONE AVVIENE IN ORARIO DI LAVORO** da Sole 24 ore - risposta 2068

**D** - Sono una guardia giurata armata, il mio Ccnl di riferimento è quello delle guardie giurate armate vigilanza privata. Dal 2008 i lavoratori devono fare i corsi di formazione di primo soccorso, di sicurezza, di antincendio e così via.

Esiste un regolamento a proposito dell'orario di svolgimento dei corsi? Possono mandarci anche fuori provincia? Chi sono le persone preposte a tenere i corsi?

**R** - Per quanto riguarda la sicurezza e la tutela della salute sul lavoro, l'articolo 37, comma 12, del Dlgs 81/2008 impone al datore di lavoro di effettuare la formazione dei lavoratori durante l'orario di lavoro, senza oneri economici a carico dei lavoratori stessi. I corsi possono essere effettuati anche fuori provincia, fermi restando i vincoli di cui sopra.

La formazione del personale addetto al primo soccorso deve avvenire secondo quanto previsto dall'articolo 3 del Dm 388/2003. La formazione per il personale incaricato dell'attività di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione deve avvenire secondo quanto previsto dall'allegato IX al Dm 10 marzo 1998.

I docenti dei corsi devono essere in possesso dei requisiti indicati dalla normativa vigente, in funzione degli specifici corsi. Ad esempio, i docenti dei corsi di formazione generale e specifica, ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, devono essere in possesso dei requisiti fissati dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013.

L'articolo 23 del Ccnl della vigilanza privata ha assegnato all'Ente bilaterale nazionale per la vigilanza privata (Ebinvip) il compito di orientare e promuovere iniziative informative e formative nei confronti dei lavoratori. Per maggiori informazioni, si può consultare il sito di questo ente ([www.ebinvip.it](http://www.ebinvip.it)).

**PERMESSI EX LEGGE 104/1992 NEGATI AL CONVIVENTE** da Sole 24 ore - risposta 2063

**D** - Sono una dipendente pubblica. In qualità di convivente(e non coniuge) di un persona invalida con rendita Inail, ho diritto a fruire dei permessi di cui alla Legge 104/1992?

**R** - In base agli articoli 33, comma 3, della legge 104/1992, e 20 della legge 53/2000, i soggetti aventi diritto (in via alternativa) ad assistere una persona con handicap grave, anche non convivente, sono il coniuge, la madre, il padre, i genitori adottivi o affidatari, i parenti o affini entro il secondo grado, i parenti e gli affini entro il terzo grado (solo nell'ipotesi in cui i genitori o il coniuge del portatore di handicap siano ultrasessantacinquenni o affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti).

Poiché l'elenco degli aventi diritto all'assistenza ex legge 104/1992, deve intendersi tassativo e, perciò, non soggetto a interpretazioni estensive, il soggetto legato da status di convivenza con la persona invalida non potrà avere accesso al beneficio in questione.

**GRADI DI PARENTELA** da CD "Tutela disabili e loro famigliari" di Marco Perelli Ercolini - Collana multimediale ENPAM

**CODICE CIVILE**

**Art. 74. PARENTELA**

1. La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

**Art. 77. LIMITE DELLA PARENTELA**

1. La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

**Art. 572. SUCCESSIONE DI ALTRI PARENTI**

1. Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.  
2. La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.

<b>Parentela in LINEA RETTA</b>	Discendenza l'uno dall'altro.	es. la figlia dalla madre
<b>Parentela in LINEA COLLATERALE</b>	Non discendenza l'uno dall'altro pur avendo uno Stipite comune.	es. fratello e sorella zio e nipote
<b>Parenti AFFINI</b>	Vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Non c'è vincolo di consanguineità.	es. suoceri, cognati, nuora, genero

GRADO	ASCENDENTI	DISCENDENTI	COLLATERALI
I	Genitori	Figli	-
II	Nonni	Nipoti (figli di figli)	Fratelli Sorelle
III	Bisnonni	Pronipoti	Zii Nipoti (figli di fratelli e/o sorelle)
IV	Trisavi	Figli dei pronipoti	Prozii Pronipoti Primi cugini
V	-	-	Figli di prozii Secondi nipoti Secondi cugini
VI	-	-	Altri cugini

### **MINISTERO ECONOMIA - AGGIORNATO IL TASSO DI INTERESSE SUI MUTUI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA PER I LAVORATORI**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2014, il Decreto 30 maggio 2014 con il quale viene ridefinito il tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti, ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891, per l'acquisto, da parte dei lavoratori dipendenti, della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa.

A decorrere dalla rata scadente il 30 giugno 2014 il tasso di interesse da applicare per il calcolo della rata massima è determinato nella misura dell'1,00%.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN.ECONOMIA Decreto 30.05.2014 (documento 111)**

### **STUDI di SETTORE - PROROGA AL 7 LUGLIO PER VERSAMENTI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI**

Per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore, slitta dal 16 giugno al 7 luglio 2014 il termine entro il quale effettuare i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi, alla dichiarazione Irap e alla dichiarazione unificata annuale. Dall'8 luglio al 20 agosto 2014 i versamenti vengono eseguiti con una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 % (Ministero Economia e Finanze - comunicato 14 giugno 2014).

Il provvedimento è stato pubblicato sulla G.U. del 16 giugno 2014 n. 137

## **NOTA DI E.MASI SULLA ILLEGITTIMITA' DELLE SANZIONI SULL'ORARIO DI LAVORO E SUI RIPOSI**

Le sanzioni previste dall'art. 18-bis del D.L.vo n. 66/2003 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera f), del D.L.vo n. 213/2004, sono incostituzionali: è questa la decisione adottata dalla Consulta attraverso la sentenza n. 135, depositata il 4 giugno scorso.

La sentenza, giunta a seguito di una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Brescia, prende le mosse dall'originario art. 19, comma 2, del D.L.vo n. 66/2003 che prevedeva, esplicitamente, l'abrogazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, fatte salve quelle espressamente richiamate e le norme di natura sanzionatoria. A ciò fece seguito il D.L.vo n. 213/2004 che avvalendosi dello strumento della delega correttiva, aggiunse le sanzioni riportate nell'originario art. 18 -bis che, appunto, sono state oggetto di esame di legittimità (la sanzione relativa ai riposi era compresa tra 104 e 630 euro per ciascun lavoratore e non più per singola violazione, mentre quella sulla durata massima dell'orario di lavoro oscillava tra 130 e 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo).

La doglianza sollevata riguardava la violazione dei principi della legge delega, atteso che le sanzioni amministrative introdotte erano più elevate di quelle ipotizzate dal regio decreto n. 692/1923 (limitazioni dell'orario di lavoro, con un importo compreso tra 25 e 154 euro, maggiorato tra 154 e 1.032 euro se riferito a più di cinque lavoratori) e dalla legge n. 370/1934 che intervenne a disciplinare il riposo domenicale (la cui violazione era analoga a quella appena citata).

Secondo la Corte Costituzionale il fatto che, ad esempio, gli articoli 1 e 5 del R.D. n. 692 non contenessero una norma esplicita sulla durata dell'orario settimanale, ma soltanto la previsione di un orario giornaliero e settimanale, non era di per se stessa, una giustificazione per il Legislatore delegato, atteso che il riposo giornaliero, seppur non espressamente nominato nel R.D. n. 692/1923) non era altro che la sottrazione delle ore massime di lavoro dalla durata della giornata, con una sostanziale coincidenza nella logica di fondo che si riferisce ai due istituti diversi che è quello di sanzionare lo sfruttamento del lavoratore. Lo stesso discorso andava fatto per il riposo settimanale già ben delineato dalla legge del 1934: tutto ciò senza dimenticare che il D.L.vo n. 758/1994 aveva provveduto a ritoccare al rialzo le originarie sanzioni amministrative.

Quanto introdotto nell'ordinamento per effetto del D.L.vo n. 213/2004, non è assolutamente conforme ai principi della legge delega originaria n. 39/2002 e, segnatamente, dell'art. 2, comma 1, lettera c), il quale aveva previsto, come criterio direttivo per le sanzioni amministrative nel passaggio dal precedente al nuovo regime, che, in ogni caso, le sanzioni "saranno identiche a quelle già comminate dalle legge vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi". Il Legislatore delegato (e ciò è dimostrato dai lavori parlamentari relativi alla seduta del 28 aprile 2004 della undicesima Commissione della Camera dei Deputati) è intervenuto sull'apparato sanzionatorio nella convinzione che ciò fosse possibile perché pensava che la vecchia normativa non prevedesse sanzioni.

La Corte conclude sottolineando come si sia limitata ad intervenire soltanto sul "petitum", sottolineando che la decisione non riverbera alcuna efficacia sulle successive modifiche legislative relative alle sanzioni alle materie oggetto di esame (durata massima dell'orario settimanale, riposi giornalieri e settimanali). E, in effetti, il Parlamento è intervenuto sull'argomento, più volte, sol che si pensi alle leggi n. 133/2008 e n. 9/2014, senza dimenticare il D.L. n. 145/2013 che, prima della conversione nella legge n. 9, le aveva, addirittura, decuplicate.

Le analisi e le considerazioni della Consulta che ho, sia pure sommariamente, riportate, postulano alcune considerazioni che dovrebbero spingere il Ministero del Lavoro a fornire alle proprie articolazioni periferiche alcune direttive che potrebbero, così, riassumersi:

a) L'abrogazione delle disposizioni fa venir meno, limitatamente alle sanzioni per orario massimo di lavoro, riposi giornalieri e settimanali irrogate fino al 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 112, poi convertito, con modificazioni, nella legge n. 133), tutte le cartelle esattoriali pendenti: di conseguenza, si rende necessario lo scarico delle stesse (ovviamente, dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza n. 153/2014), con un ripensamento delle

sanzioni in linea con le disposizioni, di importo inferiore, del 1923 e del 1934 (peraltro, maggiorate dal D.L.vo n. 758/1994). Tecnicamente, tutto questo dovrebbe avvenire attraverso l’emanazione di una nuova ordinanza-ingiunzione, sempreché non sia stato superato il limite quinquennale di prescrizione;

b) E’ necessario valutare l’impatto delle abrogazioni su qualunque contenzioso ispettivo (questo più teorico che pratico alla luce dei limiti prescrizionali), amministrativo o giudiziale in corso, con la rideterminazione delle disposizioni sanzionatorie alla luce dei precetti contenuti nel R.D. n. 692/1923 e legge n. 370/1934, sempreché non sia stato superato il limite prescrizionale;

c) E’ necessario valutare una eventuale ripetizione delle somme indebitamente versate se il soggetto contravventore ha pagato con l’esplicita riserva relativa alla incostituzionalità delle disposizioni appena cassate (cosa che appare più teorica che pratica e forse, limitata a pochissimi casi oltre a quello del datore di lavoro che ha impugnato il provvedimento, poi, sfociato nella sentenza della Corte Costituzionale): ovviamente, resterebbero all’erario soltanto gli importi dovuti per le vecchie sanzioni.

Ma se un datore di lavoro, a suo tempo, ha pagato le sanzioni, senza alcuna riserva, può chiedere indietro le somme versate?

La risposta è negativa, in quanto quelle disposizioni hanno conservato la loro piena efficacia fino al momento in cui non sono state dichiarate incostituzionali. Potrebbe, al limite, nei limiti della prescrizione quinquennale, chiedere all’erario l’indebito per ingiusto arricchimento, detratto, in ogni caso, quanto dovuto, ex R.D. n. 692/1923 e legge n. 370/1934.

La Corte si è limitata ad intervenire sulle sanzioni che erano strettamente “figlie” del D.L.vo n. n. 213/2004: è ipotizzabile una illegittimità anche di quelle successive intervenute sia nel 2008 che nel 2014?

A mio avviso, la risposta non può che essere negativa, in quanto il Legislatore può liberamente decidere di intervenire, quando voglia, sull’apparato sanzionatorio, aumentando, diminuendo o diversificando per fasce (come è avvenuto a partire dal D.L. n. 122/2008) gli importi: ciò che non può fare, secondo la Consulta, è di porre imporre sanzioni più pesanti laddove la legge di delega non lo consente.

Eufranio Massi - esperto in Diritto del Lavoro, Dpl Modena